Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Sabato, 21 settembre 1929 - Anno VII** — **Numero 220**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'« Istituto Poligrafico dello Stato », a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale è stato intestato all'« Istituto Poligrafico » medesimo. Tutte le somme che si inviano per acquisto di pubblicazioni della Libreria dello Stato, per abbonamenti e per inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » debbono essere versate distintamente su detto c/c. « Nel retro dei relativi certificati di allibramento deve sempre farsi la comunicazione dello scopo dell'invio ». L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale comunicazione.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1929-VII, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Settembre 1929 - Anno VII (Fascicolo 9).

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno (edizione normale), che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 2°, volume II, della Raccolta ufficiale leggi e decreti del 1929.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia n 52 Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

(5073)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2228.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1595.

Cessione da parte dello Stato di un dipinto del Matteini rappresentante Don Sigismondo Chigi, in cambio di otto seggioloni del seicento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto in data 19 aprile 1929-VII, col quale lo Stato italiano cede ed aliena in perpetuo a favore di S. E. il Principe Francesco Chigi un dipinto del Matteini rappresentante Don Sigismondo Chigi; e il predetto Principe, in cambio, cede ed aliena in perpetuo allo Stato, per le pubbliche gallerie, otto seggioloni dell'inizio del seicento, ma di stile ancora cinquecentesco;

Veduto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e quello del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'atto 19 aprile 1929-VII, col quale lo Stato italiano cede a S. E. il Principe Francesco Chigi un dipinto del Matteini rappresentante Don Sigismondo Chigi, in cambio di otto seggioloni del seicento, ma di stile ancora cinquecentesco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 113. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2229.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1570.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Vezzi Portio in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1928, fu revocato il R. decreto 28 giugno 1917 che concesse l'autonomia scolastica al comune di Vezzi Portio;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla stessa data del 1° gennaio 1928 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Vezzi Portio, della provincia di Savona, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio 1928-31 marzo 1930, nella somma di L. 800, risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 89. — FERZI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1928-31 marzo 1930

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di SAVONA.			
1	Vezzi Portio.	2	400	800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2230.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1571.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Godega Sant'Urbano in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;
Veduto il R. decreto 28 giugno 1928 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Godega Sant'Urbano fu assunta dal Consiglio scolastico del Veneto a decorrere dal 1° luglio 1928;
Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti alla stessa data del 1° luglio 1928 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Godega Sant'Urbano, della provincia di Treviso, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui annuo ammontare resta fissato nella somma di L. 7200, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 90. — FERZI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di TREVISO.			
1	Godega S. Urbano. . .	9	800	7.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2231.

REGIO DECRETO 16 agosto 1929, n. 1600.

Autorizzazione al comune di Carpaneto a modificare la propria denominazione in « Carpaneto Piacentino ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda 12 luglio 1929 con cui il podestà di Carpaneto, in esecuzione della propria deliberazione 7 giugno 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Carpaneto Piacentino »;
Udito il parere espresso dal Rettorato provinciale di Piacenza con la deliberazione 3 luglio 1929;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Carpaneto, in provincia di Piacenza, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Carpaneto Piacentino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 118. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2232.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1572.

Rettifica del contributo scolastico stabilito a carico del comune di Valsinni in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2092, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni della Basilicata in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925 - 31 marzo 1930;
Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nel comune di Valsinni al 1° aprile 1925: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Potenza, dal quale si rileva che a carico del Comune predetto fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Valsinni, della provincia di Matera, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello

Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, è ridotto a L. 1600 per il quinquennio 1° aprile 1925 - 31 marzo 1930.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2092, è rettificato, nella parte relativa al comune di Valsinni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 91. — FERZI.

PROVINCIA DI MATERA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 21 ottobre 1926, n. 2092			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Valsinni	5	400	2.000	4	400	1.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. — *Il Ministro per la pubblica istruzione:* BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2233.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1573.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Bergeggi in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, e l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 18 aprile 1926 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Bergeggi fu assunta dal Consiglio scolastico della Liguria a decorrere dal 1° luglio 1926;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla stessa data del 1° luglio 1926 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Bergeggi, della provincia di Savona, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane fissato nella somma di L. 800, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 92. — FERZI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di SAVONA.			
1	Bergeggi.	2	400	800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. — *Il Ministro per la pubblica istruzione:* BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2234.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1929, n. 1596.

Modifica dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, che affida all'Opera nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e il passaggio all'Opera nazionale Balilla delle funzioni già ad esso attribuite;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di modificare le disposizioni dell'art. 2 del citato R. decreto-legge nel senso che all'Opera nazionale Balilla non sia affidata l'educazione fisica, ma solo la sorveglianza e la direzione dell'insegnamento dell'educazione fisica degli alunni delle pubbliche scuole elementari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, è sostituito il seguente:
« All'Opera nazionale Balilla è affidata altresì la sorveglianza e la direzione dell'insegnamento dell'educazione fisica degli alunni delle pubbliche scuole elementari ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° ottobre 1929 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
E' autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 114. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2235.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1601.

Patrocinio legale dei Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1929, n. 158-683, che affida alla Cassa degli invalidi della marina mercantile l'amministrazione e la gestione dei Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato, affidati in amministrazione alla Cassa degli invalidi della marina mercantile col R. decreto 24 gennaio 1929, n. 158, possono essere rappresentati e difesi dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 119. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2236.

REGIO DECRETO 16 agosto 1929, n. 1615.

Approvazione di alcune varianti al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Torino nella parte piana e nella zona collinare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il vigente piano edilizio per la parte piana della città di Torino, approvato con legge 5 aprile 1908, n. 141, e quello per la zona collinare, approvato con decreto-legge 10 marzo 1918, n. 385, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Vista la domanda 20 febbraio 1929, del podestà di Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di 17 varianti per la parte bassa, e 4 varianti per la parte collinare;
Ritenuto che il procedimento seguito fu regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotti reclami;
Considerato che le proposte varianti, per altro di lieve entità, mirano ad adattare convenientemente i piani regolatori già approvati alle riconosciute esigenze del momento, modificazioni di strade e di tracciato, allineamento, destinazione di spazi ad aiuole, o alle richieste degli stessi proprietari dei terreni interessati;
Viste le leggi su citate e la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le varianti al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Torino, nella parte piana e nella zona collinare, specificate nella deliberazione del podestà 14 febbraio 1929, Anno VII, e risultanti da 22 planimetrie in data 10 marzo 1929, Anno VII, a firma del civico ingegnere capo Scanagatta, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Sono estese alle varianti, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi speciali su citate.
Restano fermi i termini vigenti per l'esecuzione dei piani regolatori originarii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 133. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2237.

REGIO DECRETO 2 agosto 1929, n. 1616.

Assegni dei titolari, e ammontare massimo delle spese da ammettere a rimborso, dei Regi Vice consolati in Rangoon ed in Juiz de Fora, del Regio Consolato generale in Sidney e del Regio Consolato in Liegi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno già fissato per il titolare del Nostro Vice consolato in Rangoon e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese di quel Nostro ufficio sono soppressi.

Art. 2.

L'assegno lordo annuo da corrispondere al titolare del Nostro Vice consolato in Juiz de Fora è fissato in L. 20,000.
L'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese di ufficio del Vice consolato stesso è fissato in L. 6000 oro annue.

Art. 3.

L'assegno lordo annuo da corrispondere al titolare del Nostro Consolato generale in Sidney è fissato in L. 35,000.

Art. 4.

L'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese di ufficio del Nostro Consolato in Liegi è fissato in 14,000 oro annue.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° luglio 1929-VII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 134. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2238.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1544.

Trasformazione del Monte di pietà di San Lorenzo Maggiore in asilo infantile.

N. 1544. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il Monte di pietà di San Lorenzo Maggiore è trasformato in asilo infantile.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2239.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1545.

Trasformazione del fine inerente alla parte del patrimonio del « Monte di pietà Opera pia Antonelli », in Maggiora, riservata all'azienda dei prestiti su pegno.

N. 1545. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente alla parte del patrimonio del « Monte di pietà Opera pia Antonelli », in Maggiora, riservata all'azienda dei prestiti su pegno, è trasformato a favore dell'Asilo infantile esistente nel Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2240.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1546.

Approvazione del nuovo regolamento per l'assegnazione della borsa governativa di perfezionamento all'estero in medicina e chirurgia a favore dei laureati della Regia università di Padova.

N. 1546. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è abrogato il regolamento per l'assegnazione della borsa governativa di perfezionamento all'estero in medicina e chirurgia a favore dei laureati della Regia università di Padova, approvato con R. decreto 16 febbraio 1913, n. 294, ed è approvato il nuovo regolamento per l'assegnazione della borsa medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2241.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1548.

Autorizzazione alla Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro di Chiavari ad accettare un lascito disposto in suo favore.

N. 1548. R. decreto 6 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro di Chiavari viene autorizzata ad accettare la somma di L. 49,499.23 (quota assegnatale dagli eredi del fu comm. Luigi Sanguineti sopra un lascito di L. 100,000 disposto dal medesimo) per erogarne la rendita ai fini della Scuola stessa ed anche in premi scolastici col titolo « Lascito o premio commendatore Luigi Sanguineti ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2242.**

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. **1547.**

Approvazione del nuovo statuto del « Premio Bernardo Fabbricotti » istituito presso la Regia accademia di belle arti di Carrara.

N. 1547. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è approvato il nuovo statuto del « Premio Bernardo Fabbricotti » istituito presso la Regia accademia di belle arti di Carrara.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2243.**

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1549.**

Autorizzazione al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova ad accettare una donazione per l'incremento della Borsa di studio « Fondazione Giacomo Cohen ».

N. 1549. R. decreto 17 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova è autorizzato ad accettare la donazione di L. 16,000 in cartelle consolidato italiano 3,50 per cento disposta dalla signora Eugenia Cohen al fine di aumentare, con la relativa rendita, l'importo della Borsa di studio « Fondazione Giacomo Cohen ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2244.**

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **1551.**

Autorizzazione al Patronato scolastico di Villarfocchiardo ad accettare una donazione disposta in suo favore.

N. 1551. R. decreto 19 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Villarfocchiardo viene autorizzato ad accettare la donazione di lire diecimila in rendita consolidata italiana 5 per cento disposta in suo favore dai signori cavalier Carlo Virginio e Guido Perodo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2245.**

REGIO DECRETO 2 agosto 1929, n. **1555.**

Ammissione dell'Istituto « Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola » nella Federazione delle Casse di risparmio del Lazio.

N. 1555. R. decreto 2 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto « Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola » entra a far parte della Federazione delle Casse di risparmio del Lazio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2246.**

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1580.**

Approvazione dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Cuneo.

N. 1580. R. decreto 26 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1929.

Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, ad incorporarsi la filiale di Trieste della Banca di credito di Lubiana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è autorizzata ad incorporare la filiale di Trieste della Banca di credito di Lubiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale: Martelli.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

(5063)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1929.

Modifica al decreto Ministeriale 30 giugno 1927 circa l'applicazione della legge 2 giugno 1927, n. 862.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 2 giugno 1927, n. 862;

Determina:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 5 del decreto Ministeriale 30 giugno 1927, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1927, registro n. 2 Esteri, foglio 423, è aggiunto il seguente periodo:

« I medesimi saranno nominati consoli di prima classe in ragione di un terzo dei posti disponibili o che si rendano vacanti nel ruolo stesso ed in questo verranno collocati in conformità dell'art. 5 della legge 2 giugno 1927 - Anno V, n. 862, prendendo ciascuno di essi posto nel ruolo dopo due vincitori del concorso ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(5071)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 487 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bencovich » e « Gojtanich » (Goitanich) sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bencovich Maria vedova di Antonio, figlia di Antonio Gojtanich (Goitanich) e di Caterina Bosicovich (Bosillovich), nata a Lindaro il 3 aprile 1880, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco » e « Goitani » (Benco nata Goitani).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Giuseppina, nata a Pola il 13 maggio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4776)

N. 473 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Michele fu Giovanni e di Mattea Mosnia, nato a Gimino il 25 settembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Rabak fu Giorgio e fu Lucia Turcovich, nata Lanischie il 13 maggio 1866, ed alle figlie nate a Pola: Rosa, il 28 febbraio 1900; Angela, il 20 novembre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4777)

N. 472 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe fu Matteo e di Marianna Kuret, nato a Gimino il 13 agosto 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Varesco di Giovanni e di Giacomina Bedrina, nata a Dignano l'8 novembre 1906, ed al figlio Romano, nato a Pola il 28 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4778)

N. 471 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Rodolfo fu Stefano e di Antonia Milotich, nato a Pola il 5 settembre 1912, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Mario, nato a Pola il 24 aprile 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4779)

N. 501 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellich Francesco di Francesco e di Ezio Elisabetta, nato a Pola il 26 gennaio 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ghersettich Cecilia fu Francesco e di Maria Saina, nata a Pola il 23 maggio 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4780)

N. 470 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernobich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernobich Luca fu Luca e di Maria Cociancich, nato a Castellier di Visinada il 7 febbraio 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barnobi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Olga, nata dalla ora defunta moglie Antonia Roiaz a Castellier di Visinada, il 14 gennaio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4781)

N. 121 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncich Marco fu Antonio e di Filomena Lettich, nato a Lussingrande il 28 settembre 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Germana Lettich fu Antonio e di Petronilla Lettich, nata a Lussingrande il 12 ottobre 1893, ed alle figlie nate a Lussingrande: Maria, il 1° agosto 1925 ed Antonia, il 24 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4782)

N. 205 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Perat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Perat Matteo fu Tomaso e di Gaspardi Vincenza, nato a Sebenico il 20 dicembre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Peratti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stuffi Angela fu Giovanni e di Monello Elena, nata a Venezia 28 luglio 1884, ed ai loro figli nati a Sebenico: Ester, il 18 maggio 1908; Iris, il 23 aprile 1911; Italo, il 12 agosto 1924; Redento, il 12 gennaio 1919, ed alla madre Gaspardi Vincenza fu Giovanni e fu Giovanna Degiuli, nata a Zara il 12 febbraio 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4783)

N. 123 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Scomersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere dèlla Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Scomersich Maria in Antonucci di Scomersich Giovanni e di Allievi Carolina, nata a Veglia il 29 ottobre 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scomersi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4784)

N. 12387 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda del sig. Brechler dott. Nicola di Emanuele e di Lucia Dorcich, nato a Pola il 27 febbraio 1897 e residente in Cervignano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in quello di « Bertrandi »;
Visti i certificati di pubblicazione senza reclami della domanda stessa nel comune di Cervignano ed all'albo di questa Prefettura;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministero per la giustizia e culto;

Decreta:

Il cognome del signor Brechler dott. Nicola è ridotto nella forma italiana di « Bertrandi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Udine, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(4802)

N. 1990.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Teofilo dott. Huhn, nato a Fiume il 1° aprile 1894 da Guglielmo e da Amalia Malvich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Uni »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Teofilo dott. Huhn è ridotto nella forma italiana di « Uni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Santuzza Gernich, nata a Fiume il 17 novembre 1898, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4803)

N. 6495.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Rodolfo Udovich-Domini, nato a Trieste il 1° giugno 1886 da Antonio e da Caterina Gerdina, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Domini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Udovich-Domini è ridotto nella forma italiana di « Domini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mina Descovich, nata a Fiume il 7 febbraio 1888, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4804)

N. 5462.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Alessandro Balog, nato a Fiume il 20 febbraio 1896 da Guglielmo e da Amalia Malvich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Uni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alessandro Balog è ridotto nella forma italiana di « Uni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4807)

N. 2857.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Margherita Stolzenberg, nata a Fiume il 27 maggio 1908 da Lodovico e da Adele Schmidichen, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stolzi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Margherita Stolzenberg è ridotto nella forma italiana di « Stolzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N 198.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 settembre 1929 - Anno VII

Francia	74.82	Belgrado	33.625
Svizzera	368.49	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.671	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.666	Norvegia	5.09
Spagna	282.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.693	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	67.80
Peso Argentino Oro	18.22	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.105	Consolidato 5 %	79.10
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.80
Oro	368.64		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione — 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 9).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	440468	87.50	Gendre *Clementina* fu Ippolito, nubile, domiciliata a Millaures (Torino).	Gendre *Maria-Cecilia-Clementina* fu Ippolito, ecc. come contro.
Cons. 5 %	19896	100	Prima Ettore fu Attilio, domic. a S. Donà del Piave (Venezia).	Prima Ettore fu Attilio, *minore sotto la patria potestà della madre Zen Olga, vedova Prima*, domic. come contro.
Buono Tesoro settennale 2ª serie	996	Cap. 6,000 —	Brambilla *Emma* di Giambattista, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio ad Aglice Vittoria.	Brambilla *Vittoria-Lice* di Giambattista, minore, ecc. come contro e con usufrutto vitaliazio come contro.
Cons.	160354	55 —	Pugliese *Serafina* fu Vincenzo, nubile, domiciliata a Laino Borgo (Cosenza).	Pugliese *Maria-Serafina* fu Vincenzo, nubile domic. come contro.
3.50 %	41135	280 —	*D'Elia Olimpia* di Giuseppe, domic. in Varese (Como) - vincolata.	*Delia Pasla-Giacinta-Olimpia* di Giuseppe, domic. in Varese (Como).
Cons 5 %	443786	11,000 —	Massardo Tito-Adelio fu Giovanni, domic. a Genova - vincolata.	Massardo *Tito-Adelio* fu *Giacomo*, domic. a Genova - vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione stampigliato	831	Cap. 4,400 —	*Salamone Giovannina* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Testaj Nicolina fu Vito.	*Salomone Giovanna-Felicetta* fu Angelo, minore, ecc. come contro.
3.50 %	804667	322 —	Rinaldi Irma fu Nicodemo, moglie di Fasano *Antonio*, domic. a Napoli - vincolata.	Rinaldi Irma fu Nicodemo, moglie di Fasano *Giuseppe-Antonio*, domic. come contro - vincolata.
Cons. 5 %	120293	1,800 —	Vadacca Oronzo fu Giuseppe, Vadacco Giuseppe di Oronzo, Vadacca *Enrica* di Oronzo moglie di De Vitis Gustavo, Vadacca Giuseppe fu *Domenico*, Murra Oronza fu Settimio, nubile, Murra Carmela fu Settimio, nubile, Murra Giuseppa fu Settimio nubile, *Oberdam Leone* fu Floriano, Romano Vincenzo fu Giuseppe, Romano Francesco fu Giuseppe, Romano Gaetano fu Giuseppe, Romano Ernesto fu Giuseppe, Romano Noè fu Giuseppe, Romano Valerio fu Giuseppe, Romano Oronzo fu Giuseppe, Colella Concetta fu Giovanni, Murra Giuseppa fu Pietro, nubile, Murra Nerina e Margherita fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Santorufo Maddalena fu Ferdinando, vedova Murra, Murra Anna ed Amalia fu Carlo, nubili, Murra Lucia fu Carlo moglie di Rossi Guglielmo, indivisi del fu Vadacca Beniamino, domic. in Lecce; con usufrutto a Colella Giulia fu Giovanni, vedova di Vadacca Beniamino, domic. a Lecce.	Vadacca Oronzo fu Giuseppe, Vadacca Giuseppe di Oronzo, Vadacca *Emira* di Oronzo moglie di De Vitis Gustavo, Vadacca Giuseppe fu *Carmine*, Murra Oronza fu Settimio, nubile, Murra Carmela fu Settimio nubile, Murra Giuseppa fu Settimio nubile, *Leone Oberdank* fu Floriano, ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	164068	255 —	Vadacca Oronzo fu Giuseppe, Vadacca Giuseppe di Oronzo, Vadacca *Enrica* di Oronzo, moglie di De Vitis Gustavo, Vadacca Giuseppe fu Carmine, Murra Oronza nubile, Carmela nubile, fu Settimio, *Oberdam Leone* fu Floriano, Romano Vincenzo, Francesco, Gaetano, Ernesto, Noè, Valerio ed Oronzo fu Giuseppe, Colella Concetta, nubile, fu Giovanni, Murra Giuseppa fu Pietro, nubile, Murra Nerina e Margherita fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Maddalena Santorufo fu Ferdinando, vedova di Murra Carlo, Murra Anna ed Amalia fu Carlo, nubili, Murra Lucia fu Carlo, moglie di Rossi Guglielmo, tutti eredi indivisi del fu Vadacca Beniamino, domic. a Lecce; con usufrutto a Colella Giulia fu Giovanni vedova di Vadacca Beniamino.	Vadacca Oronzo fu Giuseppe, Giuseppe di Oronzo, Vadacca *Emira* di Oronzo, moglie di De Vitis Gustavo, Vadacca Giuseppe fu Carmine, Murra Oronza nubile, Carmela nubile, Giuseppa, nubile, fu Settimio, *Leone Oberdank* fu Floriano, ecc. come contro.
3.50 %	514789	105 —	*Brizzolara Serafina* fu Luigi, moglie di Curotto Luigi, domic. a Brigolar· frazione del comune di Borzonasca (Genova).	*Brizolara Maria-Serafina* fu Luigi, ecc. come contro.
	740306	175 —	Charrier *Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Baurcet Vincenzo, domic. a Fenestrelle (Torino).	Charrier *Maria-Filomena-Giuseppina*, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquenn. 14ª emissione	498	Cap. 11,200 —	Barosi *Camilla* fu Antonio, minore sotto la tutela di Federici Camillo.	Barosi *Maria-Camilla* fu Antonio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

4979)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli al posto d'insegnante titolare di calcolo mercantile e ragioneria nella Regia scuola commerciale di Zara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1925, registro n. 6 Ministero economia nazionale, foglio n. 55, con il quale fu approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Zara;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di calcolo mercantile e ragioneria nella Regia scuola commerciale di Zara, con l'obbligo dell'insegnamento, per completamento di orario, della matematica e della computisteria.
I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in ragioneria conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari ;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso, la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 9 e 10. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valùtato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato, per un biennio, titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 10,850 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2150 (aumentabili ai sensi della legge 27 giugno 1929, n. 1047) ed all'eventuale aggiunta di famiglia.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori delle Regie scuole commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5057)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ai posti di: insegnante titolare di disegno di proiezioni e forme architettoniche; insegnante titolare di tecnologia dei materiali e delle costruzioni e organizzazione del cantiere; insegnante titolare di costruzioni edili, stradali, idrauliche e disegno relativo, presso la sezione edile del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108021, in data 21 giugno 1929, che autorizza a bandire i concorsi ai posti di insegnante di disegno di proiezioni e forme architettoniche; insegnante di tecnologia dei materiali da costruzioni; insegnante di costruzioni edili, stradali, idrauliche, nella sezione edile del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° insegnante titolare di disegno di proiezioni e forme architettoniche nella sezione edile;

2° insegnante titolare di tecnologia dei materiali e delle costruzioni e organizzazione del cantiere nella sezione edile;

3° insegnante titolare di costruzioni edili, stradali, idrauliche e disegno relativo nella sezione edile.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti di Regio istituto industriale, inquadrati nel gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 13,000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2900 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre la eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado 7°.

Essi vengono, tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda — una per ciascun concorso — debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comuni-

cazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria conseguita in una Regia scuola d'ingegneria del Regno o diploma dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione d'ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami di laurèa o di diploma e negli esami speciali;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione di L. 50 per ciascun concorso, fatta al Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, via Conte Verde, 51;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi, nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle singole graduatorie e in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5052)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C.